

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4511 del 10/09/2021
Oggetto	Bonifica SITO "FIR EX FARAL" nel Comune di Campogalliano, via Ponte Alto 40 - Art. 245, parte quarta, titolo V, D.Lgs. 152/06. <i>è</i> Individuazione del Responsabile della contaminazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4639 del 10/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Bonifica SITO “FIR EX FARAL” nel Comune di Campogalliano, via Ponte Alto 40 - Art. 245, parte quarta, titolo V, D.Lgs. 152/06. – **Individuazione del Responsabile della contaminazione.**

LA RESPONSABILE

Richiamata la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati;

Dato atto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da ARPAE – S.A.C. di Modena;

Richiamata la Determinazione n. 45 del 24/05/2019 della Provincia di Modena, con cui si rinnova la convenzione tra la Provincia di Modena – ARPAE – Regione Emilia Romagna per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. 13/2015;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1535 del 23/09/2019 relativa al rinnovo delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. per l’esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1 comma 85 lettera a) della Legge 56/2014;

Richiamata la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale ArpaE ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena e con la Regione Emilia Romagna per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 242 “*procedure operative ed amministrative*” in materia di bonifica di siti contaminati, l’art. 244 “*ordinanze*”, l’art. 245 “*obblighi di intervento e di*

notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” e l’art. 250 “bonifica da parte dell’amministrazione”;

Visti altresì gli artt. 7 e 8 della L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” riguardanti la comunicazione di avvio di un procedimento;

considerato che con la Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 242 prot. 7796 del 17/04/2018 tenutasi in data 26 Aprile 2018, questa Agenzia ha avviato il procedimento di bonifica (a seguito di notifica da parte di FIR srl, attuale gestore dell’area, su incarico di Intesa San Paolo Provis S.p.A., proprietaria del sito), ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/2006 e contestualmente ha avviato la ricerca del Responsabile della contaminazione, informandone opportunamente la ditta FARAL srl “in liquidazione”, poiché la stessa appariva, già dalle prime ricerche, quantomeno corresponsabile della contaminazione del sito, insieme eventualmente ad altre ditte che si fossero succedute sullo stesso sito, ancora da identificare ;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2736 del 30/05/2018, nella cui premessa si riportavano le risultanze delle indagini preliminari e si richiamavano interamente i contenuti del Verbale n. 14/2018 di tale Conferenza, agli atti di questa Agenzia con prot. 10599 del 24/05/2018, e con la quale si disponeva l’approvazione di detto Piano di Caratterizzazione, con una serie di prescrizioni e precisazioni;

tenuto conto degli esiti dell’esecuzione del Piano di Caratterizzazione, che hanno confermato la contaminazione del sito, con superamenti importanti, in particolare, delle concentrazioni di composti organoalogenati (principalmente: tetracloroetilene, tricloroetilene, 1,1 dicloroetilene e cloruro di vinile) nelle acque sotterranee;

considerato che gli esiti di cui al punto precedente sono stati validati dai riscontri in contraddittorio dei Servizi Tecnici di ARPAE, Distretto Nord, come risulta dai contributi istruttori agli atti con prot. 9161 del 4/05/2018 e prot. 85830 del 30/05/2019, di cui riportano alcuni estratti, significativi ai fini della ricerca del responsabile della contaminazione:

“Si rammenta che a seguito di indagini preliminari svolte dal dott. Geol. Maurizio Bergozzi, incaricato dalla F.I.R., nell’ambito dell’acquisizione in gestione dello stabilimento da parte della società F.I.R. - Fabbrica Italiana Radiatori Srl., sono state acquisite le seguenti informazioni:

- *l’attività produttiva risulta attiva sul sito a partire dal 1965 in un’area del comune, in parte a destinazione agricola in parte industriale commerciale; l’edificio residenziale più prossimo dista circa 25 m dal confine di proprietà sul lato Nord del sito;*

...

la raccolta dei dati relativi alle attività svolte ed alla evoluzione produttiva e strutturale della ditta hanno consentito di delineare la localizzazione e la natura delle potenziali sorgenti primarie della contaminazione, immagini pg 43 e 44:

◦ reparto Presso- Fonderia

▪ distaccanti in acqua, olio minerale, sali per la pulizia dei forni, abrasivi per gli stampi, alluminio, gasolio per alimentazione dei 2/3 forni fusori.

◦ reparto Pretrattamento-Verniciatura

▪ vernici alla nitro, a solvente, in polvere, successivamente utilizzo di verniciatura per anafresi e con polveri epossipoliesteri, solventi clorurati, fosfosgrassanti, acido fluoridrico per decapaggio, passivanti acido fosforico e cromo, gasolio per alimentazione dei 2/3 forni fusori; i serbatoi contenenti il gasolio erano localizzati in quest'area e dopo il passaggio al metano sono stati usati per stoccare i rifiuti della pulizia delle verniciature a polvere.

◦ Reparto Lavorazioni Meccaniche

▪ reparto Pretrattamento-Verniciatura-Serigrafia, vernici alla nitro, a solvente, in polvere, solventi clorurati, fosfosgrassanti, diluenti nitro, inchiostri, amianto per guarnizioni

▪ reparto Lavorazioni Meccaniche

• olio emulsionato per lavorazioni meccaniche

◦ Impianto di Depurazione acque reflue

◦ Zone degli Impianti Tecnologici

▪ 2 vasche per recupero olio trasformatori e due trasformatori (Poli Cloro Bifenili), un serbatoio per gasolio da autotrazione, un deposito polveri di Al, estintori contenenti Idrocarburi Alifatici Alogenati (Tetracloruro di Carbonio) e Fluobrene (Tetrafluorodibromoetano)

...

In base ai dati a tutt'oggi forniti appare evidente la diffusa presenza, su tutta l'area e per tutto lo spessore acquifero indagato, dei contaminanti indice sinora individuati: Composti Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni oltre a Manganese, Nichel, Fluoruri, Boro, Solfati. Le differenze di concentrazione tra una zona e l'altra e tra le diverse profondità intercettate dalla rete di piezometri a tutt'oggi predisposta, dovranno essere motivate dagli approfondimenti di indagine previsti.

Sembra ragionevole ipotizzare siano in parte attribuibili:

- alla distanza dalle potenziali sorgenti primarie, non più attive, definite dall'indagine preliminare,
- alle specifiche modalità di diffusione nell'ambiente acquifero delle diverse molecole,
- a puntuali condizioni redox associate alla contaminazione organica rilevata,
- alla lunghezza e localizzazione dei tratti filtranti dei diversi piezometri nell'acquifero indagato.

Preme sottolineare che non si ritiene corretto differenziare tra la localizzazione in falda dei composti definiti "etani" ed "eteni" in quanto i Composti Alifatici Cancerogeni CV e 1,1 DCE, derivanti dalla degradazione di entrambe le "famiglie" di composti individuati (come correttamente evidenziato dal consulente di parte in fig. 6.5 e 6.4 della relazione in oggetto), sono praticamente presenti in tutti i punti d'acqua del sito anche in confine di proprietà e, purtroppo, anche nei pozzi a maggiore profondità, **confermando la diffusione, su tutta l'area, dei prodotti di degradazione dei solventi usati in passato in produzione. Sali di Boro e Fluoro, in base a precedenti esperienze, erano in passato abbondantemente presenti nelle miscele utilizzate per la verniciatura a caldo dei**

metalli. La mobilitazione del Manganese è condizionata dalle condizioni RedOx puntuali associate a degradazione di contaminanti organici. Nichel e Cromo potrebbero associarsi a precedenti attività di trattamento
metalli. Il $MnSO_4$ è un componente conservante delle vernici e degli inchiostri.”

valutato che, in estrema sintesi, la contaminazione risulta essere storica, presumibilmente dovuta a sversamenti di sostanze sgrassanti ed altri prodotti di largo impiego, particolarmente nelle attività di lavorazione dei metalli e successiva verniciatura dei pezzi prodotti, negli anni '70 e '80;

tenuto conto della nota di riscontro da parte di AUSL alla richiesta di informazioni specifiche, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 71381 del 6/05/2019, in cui essa dichiarava di non avere elementi aggiuntivi e dell'analogia espressione da parte del Comune di Campogalliano, in sede di Conferenza;

tenuto conto che da una ricerca svolta mediante consultazione dell'archivio della CCIAA di Modena, risulta che sul sito oggetto di procedimento si siano succedute varie ditte, la cui ragione sociale varia nel tempo, anche in funzione di numerose incorporazioni e fusioni; di seguito si tenta una ricostruzione dell'evoluzione :

- FARAL S.p.A. è presente sul sito, all'indirizzo via Ponte Alto al civico 40, dall'anno 1973, ed ha come attività principale la produzione e commercializzazione di materiali per il riscaldamento; successivamente (1990), essa viene trasformata in FARAL s.r.l., mantenendo analogo oggetto sociale - dal 2011 essa è in liquidazione;
- EUROTHERM S.p.A. è presente sul sito, all'indirizzo via Ponte Alto al civico 44, dall'anno 1979, ed ha come attività principale la fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; successivamente essa viene trasformata in EUROTHERM s.r.l., mantenendo analogo oggetto sociale – cessa la sua attività nel 1997;
- in data 25/07/1990 compare una “ *fusione mediante incorporazione*” fra FARAL SpA ed EUROTHERM srl;
- compaiono nelle svariate trasformazioni delle società suddette anche le ditte : SOLARIS srl e TROPICAL srl, per le quali sino ad oggi non si è potuto reperire materiale più significativo, e le ditte FINFARAL srl e CRIS srl, la cui attività però non è di interesse rispetto a questo procedimento poiché trattasi di ditte la cui attività non è di produzione industriale ma sostanzialmente immobiliare e finanziaria.

Considerato che le ditte sopra citate risultano tutte cessate da più di 20 anni, ad eccezione di FARAL s.r.l., in liquidazione dal 2011, e i cui liquidatori sono stati costantemente informati dell'evolversi del procedimento di bonifica in corso;

Ritenuto assolto, con i provvedimenti richiamati sopra, l'onere previsto all'art. 244, comma 2, ai sensi del quale “*la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.*”;

tenuto conto della comunicazione assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 68131 Del 11/05/2020, con cui la FIR s.r.l., a seguito di sollecito prot. 61025 del 27/04/2020 da parte di questa Agenzia ad intervenire in ottemperanza di quanto disposto con la sopracitata Determina, precisa:

- che essa ha agito come mandataria della proprietà del sito, ovvero la banca INTESA SAN PAOLO PROVVIS SpA, e come tale ha avviato e proseguito, fino a tutta la caratterizzazione eseguita, il procedimento di bonifica in oggetto ai sensi dell'art. 245, ovvero come volontario incolpevole,
- che essa ha precisamente informato la proprietà, ma non ha avuto ulteriore riscontro da parte di PROVVIS ... in merito al proseguimento delle attività di bonifica;

preso atto che nell'Atto di Transazione tra INTESA SAN PAOLO PROVVIS S.p.A. e FARAL S.r.l.(già FARAL S.p.A.) in Liquidazione e in Concordato Preventivo, trasmesso a questa Agenzia dal Liquidatore Giudiziale e assunto agli atti di questa Agenzia con prot.107343 del 9/07/2019 compare un vincolo negoziale che obbliga la prima ad assumersi “ ... *ogni e qualsiasi responsabilità per inquinamento ambientale...*”

verificato che, a seguito della trasmissione della Determina 3125 del 28/06/2019 e successivo sollecito, nessuno è intervenuto per il proseguo del procedimento di bonifica in corso,

ritenuto, secondo il principio del “più probabile che non”, alla luce degli elementi emersi e sopra sinteticamente riportati:

- che le ditte FARAL SPA, FARAL SRL, EUROTHERM SPA ed EUROTHERM SRL possano considerarsi corresponsabili della contaminazione del sito in oggetto,

verificato che l'attuale proprietà - non responsabile, ma, da quanto compare nella documentazione agli atti, legata da vincolo negoziale all'obbligo di bonifica – nonostante abbia avviato il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 245, e nonostante il sollecito ricevuto da questa Agenzia prot.61025 del 27/04/2020, risulti inerme rispetto alle azioni da intraprendere per il proseguo del procedimento di bonifica, in contrasto con quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5372 del 7/09/2020;

Preso atto che ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006, nel caso il reale responsabile della contaminazione non sia individuabile o non agisca, il soggetto che subentra d'ufficio nell'effettuazione concreta degli interventi di bonifica è individuato nel comune territorialmente competente;

tutto ciò premesso,
e reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n° 472/L;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n° 472/L;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- fatti salvi i diritti di terzi;

I L D I R I G E N T E

1. **dispone** che i responsabili della contaminazione da composti organoalogenati (principalmente: tetracloroetilene, tricloroetilene, 1,1 dicloetilene e cloruro di vinile) nella matrice ambientale acque sotterranee, avvenuta principalmente negli anni 70 e 80, siano le ditte FARAL SPA, FARAL SRL, EUROTHERM SPA ed EUROTHERM SRL qualità di corresponsabili della contaminazione del sito in oggetto, confluite mediante numerose fusioni e incorporazioni nella ditta FARAL SpA poi trasformata in FARAL s.r.l. , contaminazione derivante dall'attività esercitata di fabbricazione di radiatori, per effetto del nesso di causalità esposto in premessa,
2. **prende atto** che la bonifica non può essere condotta da FARAL s.r.l., visto lo stato di insolvenza della ditta stessa;
3. **prende atto** della inattività del proponente e proprietario incolpevole Intesa San Paolo PROVVIS SpA che pur aveva intrapreso il procedimento fino all'esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato, in virtù di un vincolo negoziale;
4. **informa** il Comune di Campogalliano (MO) che, ai sensi dell'art. 250 ("bonifica da parte dell'amministrazione") comma 1 del D. Lgs. 152/2006: *"... le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio."*;
5. **informa** la ditta INTESA SAN PAOLO PROVVIS S.p.A. in qualità di proprietario di parte dell'area, che, ai sensi dell'art. 253 (oneri reali e privilegi speciali) comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e succ. m. e i. *"gli interventi eseguiti di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica."*
6. **informa** la ditta INTESA SAN PAOLO PROVVIS S.p.A. e la ditta FIR (Fabbrica Italiana Radiatori) s.r.l. che, ai sensi dell' art. 245 del D.Lgs. 152/2006 *"obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione"* comma 1 : *" Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. "* e comma 2: *" Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comuneterritorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione*

secondo la procedura di cui all'articolo 242. ... E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o disponibilita'. “

7. **informa** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati – ARPAE - S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n° 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13, salvo diverse disposizioni restrittive vigenti al momento della richiesta conseguenti allo stato di emergenza sanitaria in corso;
8. **informa** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
9. **dispone** di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna, alla Prefettura, al Comune di Campogalliano (MO), all'APA - ARPAE di Modena, all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica, a FARAL SRL “in liquidazione” CF 01534790363 (faralspa@legalmail.it cpo23.2011modena@pecfallimenti.it) F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori via Ponte Alto, 40 – Campogalliano (MO) (faralspa@legalmail.it) e INTESA SAN PAOLO PROVVIS S.p.A.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.